DIREZIONE RISORSE UMANE



Bari, 18 febbraio 2022 Prot.n. 41830 – I/10

Alle OO.SS.:

- FLC CGIL
- CISL FSUR
- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
- SNALS CONFSAL
- FEDERAZIONE GILDA UNAMS
- ANIEF

e. p.c. Alla U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro

LORO SEDI

Oggetto: monte ore dei permessi sindacali retribuiti di spettanza delle OO.SS. rappresentative di comparto, anno 2022– CCNQ del 4.12.2017 e s.m.i..

Questa Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dal CCNQ stipulato in data 4.12.2017, come modificato ed integrato dal successivo CCNQ del 19.11.2019, ha provveduto alla quantificazione ed alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2022, come da prospetto allegato.

Si evidenzia, in particolare, che, anche per l'anno corrente, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt.11, comma 3, e 28, comma 7, del CCNQ del 4.12.2017, e come documentato dall'ARAN sul proprio sito web (link: https://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/percentuali-permessi-cumulati/10017-permessi-sindacali-quote-utilizzate-a-livello-nazionale-in-forma-cumulata-2019-2021.html), è stata detratta - dal contingente di

U.O. RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA spettanza di ogni Sigla sindacale rappresentativa - una quota in misura non superiore al

45%, fatta eccezione per la Federazione Gilda Unams.

Si raccomanda, ai fini della fruizione dei permessi, la puntuale osservanza di quanto stabilito con note, rispettivamente, prot. n. 99030, del 24.12.2009, e prot. n. 13825, del 18.2.2010 (visionabili sulla pagina web delle *Relazioni Sindacali di Ateneo*, sotto la voce *Comunicazioni* dei rispettivi anni), in particolare per quanto attiene al rispetto dei tempi necessari per consentire la corretta esecuzione dei delicati adempimenti da parte di questa Amministrazione. L'impedimento a tale corretta esecuzione, per cause non dovute alla U.O. scrivente, potrà generare la necessità di dover imputare l'assenza ad altro istituto contrattuale.

Si coglie l'occasione, altresì, per rammentare quanto disposto dall'art.10, comma 7, del CCNQ del 4.12.2017, che così recita: "Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della Struttura o Unità Operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della Struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale,

secondo le modalità concordate in sede decentrata".

Si invita, infine, a comunicare, con cortese sollecitudine, ogni eventuale modifica circa la composizione dei rispettivi Organismi direttivi statutari per come già agli atti di questa U.O..

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Avv. Gaetano Prudente